

Allegato A2- Piano Economico Finanziario di Massima

Ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 36/2023 per l'aggiudicazione dei contratti di concessione va predisposto un progetto di fattibilità.

Lo scopo di tale documento è quello di illustrare la fattibilità economico-finanziaria e gestionale di massima dell'investimento ai sensi della vigente normativa.

Le elaborazioni effettuate hanno lo scopo di individuare la dinamica economica generata dalla realizzazione e gestione dei servizi oggetto della concessione, tramite la predisposizione di un modello in grado di quantificare una **stima presuntiva non vincolante di ricavi e di costi** di gestione e di individuare l'equilibrio economico complessivo dell'iniziativa, così come definito all'articolo 177 comma 5 del Codice, presupposto per la corretta allocazione dei rischi.

Nei contratti di concessione la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo così come definito all'art. 177 del Codice. Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subito dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.

In tale ottica, ma anche al fine di agevolare la partecipazione alla procedura di gara e consentire la formulazione di un'offerta consapevole da parte dei concorrenti, è stato predisposto il presente **Piano Economico Finanziario** di massima, sulla base dei dati a disposizione rispetto all'esperienza degli anni passati e del fatturato annuo del precedente concessionario.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti e spese per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione dei servizi in concessione.

Il Concessionario sarà chiamato infatti, in sede di offerta economica, così come previsto dai documenti di gara e in particolare dall'art. 18 del Disciplinare di gara, a presentare un proprio Piano Economico finanziario che dovrà essere finanziariamente sostenibile ed economicamente conveniente. Il PEF ha la funzione di dimostrare la concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l'intero arco temporale richiesto dal bando, offrendo la responsabile prospettazione di un equilibrio economico-finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo. Permette così all'amministrazione di valutare l'adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della concessione stessa. È rimessa al Concessionario la facoltà di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso ogni forma di finanziamento consentita dalla legge.

Il PEF del Concessionario sarà oggetto di revisione solo alle condizioni e secondo le modalità indicate all'art. 192 del d.lgs. n. 36/2023. Variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto.

Tab.1 -Piano Economico Finanziario di Massima

[illegible]